

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **GROUND HUB**

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), l'associazione denominata "GROUND HUB ETS", rete mutualistica solidale (acronimo RMS), con sede legale nel Comune di COLLE BRIANZA (LC) in via Alessandro Manzoni 48.

L'Associazione ha durata illimitata. Il trasferimento sede extra-comune è deliberato da assemblea straordinaria.

Articolo 2 - Scopo, finalità

L'Associazione, aconfessionale, apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità comunitarie, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale comunitario, mutualistico e solidale. La finalità principale dell'associazione è di generare valore etico, sociale, di sostegno e conforto, di accoglienza e supporto sostenendo la vita e la vitalità in ogni sua forma. Attività mutualistiche prevalenti e non commerciali. Il patrimonio, inclusi eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate, è utilizzato integralmente per lo svolgimento delle attività statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a soci, amministratori o terzi. A garanzia degli scopi e finalità è prevista per statuto l'iscrizione al Registro Unico Terzo Settore.

Articolo 3 - Attività statutarie di interesse generale

L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del CTS:

1. Educazione, cultura e valorizzazione artistica (lett. g, f, v, i): Organizzazione di percorsi formativi, laboratori di mestieri, eventi artistici e attività editoriali volti a promuovere la creatività e la crescita delle competenze socioculturali della comunità.
2. Servizi alla persona e contrasto alla fragilità (lett. u, q): Gestione di mense solidali, erogazione di sussidi e gestione di reti di accoglienza temporanea per soggetti in stato di bisogno, anche attraverso la collaborazione con partner privati e il fondo mutualistico.
3. Turismo sociale, esperienziale e solidale (lett. k, i): Organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e di eventi aggregativi finalizzati alla diffusione della cultura del volontariato e della mutualità favorendo lo scambio culturale tra soci e la condivisione di spazi e risorse con altri enti del Terzo Settore.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'Art. 7 del CTS, anche in forma organizzata e ripetuta, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso campagne di micro fundraising solidale e la cessione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza di cui alle Linee guida adottate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7 comma 2 CTS, al fine di sostenere le proprie attività di interesse generale statutario compreso il fondo mutualistico ove previsto. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale in via secondaria e strumentale rispetto alle attività principali, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale, previa delibera del Consiglio Direttivo e rendicontazione separata.

Articolo 4 - Finalità mutualistiche specifiche

1. *Principi di Mutualità* L'Associazione promuove reti di collaborazione volontaria ispirandosi ai principi di mutualità solidale e reciprocità. Tali finalità sono perseguite prioritariamente verso i soci e, in via sussidiaria, verso terzi in condizioni di fragilità, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

2. *Fondo Mutualistico* Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione costituisce un Fondo Mutualistico alimentato da quote associative, contributi volontari, donazioni e proventi delle attività di interesse generale. Il Fondo è destinato:

- alla copertura delle spese istituzionali e dei progetti associativi;
- al sostegno diretto di soci in condizioni di temporaneo bisogno o disagio socio-economico, tramite l'erogazione di sussidi o prestazioni assistenziali.

3. *Commissione Mutualistica* Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Mutualistica con funzioni istruttorie e consultive. La Commissione valuta le richieste di accesso ai benefici del Fondo sulla base di criteri oggettivi di bisogno e trasparenza definiti in un apposito Regolamento del Fondo approvato dall'assemblea dei soci e deliberato dal Consiglio Direttivo. La delibera di erogazione spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo.

4. *Reciprocità Volontaria* Nello spirito di solidarietà, i beneficiari degli interventi del Fondo sono incentivati, in modo spontaneo e non obbligatorio, a prestare la propria attività volontaria a favore dell'Associazione o degli altri soci, per favorire il reinserimento sociale e il rafforzamento dei legami comunitari.

5. *Assenza di scopo di lucro* Le prestazioni del Fondo non costituiscono in alcun caso distribuzione di utili o avanzi di gestione, ma rappresentano interventi di solidarietà sociale documentati e finalizzati esclusivamente al benessere della comunità associativa.

Articolo 5 - Soci

1. Requisiti e Ammissione dei Soci

Il numero dei soci è illimitato (minimo 3, come da normativa vigente). Possono essere soci le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che ne condividano le finalità mutualistiche. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla domanda. In caso di rigetto, l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea entro i successivi 60 giorni.

2. Diritti e Doveri dei Soci Tutti i soci hanno pari diritti. In particolare, hanno diritto di:

- votare in Assemblea (un voto ciascuno) per l'approvazione del bilancio e la nomina degli organi e le decisioni spettanti per legge;;
- essere eletti alle cariche sociali;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta;
- partecipare attivamente alle attività di volontariato e contribuire al perseguimento delle finalità del fondo mutualistico.

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e di versare la quota associativa se deliberata.

3. Sostenitori e Amici di GROUND HUB (Aderenti Consultivi)

Sono "Sostenitori e Amici" i soggetti (donatori o beneficiari del fondo) che desiderano sostenere il progetto senza acquisire la qualifica legale di socio. Essi:

- Non sono iscritti nel Libro Soci e non hanno diritto di voto né di eleggibilità;
- Possono partecipare alle Assemblee con ruolo consultivo, di parola e proposta;
- Hanno diritto a informazioni trasparenti sulla gestione del fondo mutualistico;
- Sono iscritti in un apposito registro dei sostenitori per fini di trasparenza progettuale. L'adesione come Sostenitore è gratuita, revocabile e non altera la struttura democratica riservata ai soci.

4. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, decesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea (o dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all'Assemblea) per gravi motivi, violazioni etiche o conflitti d'interesse.

5. Mutualità e Regolamento

Sia i Soci che i Sostenitori sono tenuti al rispetto del "Regolamento del Fondo Mutualistico", che definisce i criteri di erogazione, i principi di reciprocità volontaria e le procedure anti-abuso.

Articolo 6 - Patrimonio e Risorse

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità mutualistiche, comunitarie, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da: quote associative, contributi pubblici o privati, erogazioni liberali, donazioni, lasciti, rendite patrimoniali e proventi dalle attività di interesse generale e diverse (ex artt. 5 e 6 CTS).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, collaboratori o terzi.

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, incluse imprese, finalizzate al sostegno dei progetti istituzionali e all'ampliamento del fondo mutualistico. Tali collaborazioni possono prevedere forme di riconoscimento della qualifica di "sostenitore" o "partner", escludendo in ogni caso finalità di pubblicità commerciale o vantaggi economici diretti per i sostenitori, nel rispetto della natura non lucrativa dell'Ente.

Art. 6 bis – Gestione dei Fondi e Collaborazioni Operative

Per il perseguimento delle finalità di mutuo soccorso e solidarietà, l'Associazione può istituire fondi con vincolo di destinazione o aderire a fondi mutualistici gestiti in collaborazione con altri enti del Terzo Settore o enti umanitari, nazionali e internazionali.

Tali strumenti sono finalizzati alla gestione trasparente delle risorse raccolte (tramite raccolta fondi, mense solidali, campagne di micro fundraising solidale) per destinarle a specifici progetti di sussidio o assistenza in favore di soci o terzi in condizioni di fragilità.

L'Associazione mantiene la titolarità delle decisioni sulle erogazioni e la responsabilità del monitoraggio. Può avvalersi di partner operativi per l'esecuzione tecnica degli interventi, garantendo sempre la tracciabilità dei flussi e l'obbligo di rendicontazione periodica.

Ogni raccolta fondi o gestione di fondi vincolati sarà oggetto di apposito rendiconto, allegato al bilancio d'esercizio, per garantirne la massima trasparenza nei confronti dei soci e dei terzi.

Articolo 7 - Organi sociali

1. Elenco degli Organi Sono organi obbligatori dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Organo di Amministrazione (denominato Consiglio Direttivo);
- Il Presidente.

2. Organi Facoltativi e Consultivi L'Associazione prevede inoltre i seguenti organi:

- La Commissione Mutualistica: organo consultivo e istruttorio nominato dal Consiglio Direttivo per la gestione del Fondo Mutualistico. I suoi membri restano in carica un anno e sono rieleggibili.
- L'Organo di Controllo e il Revisore Legale: la loro nomina è obbligatoria solo al verificarsi dei requisiti dimensionali previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 o su libera decisione dell'Assemblea.

3. Durata delle cariche Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori legali iscritti agli albi, devono essere scelti tra i soci effettivi.

Articolo 8 - Assemblea dei Soci

1. *Composizione e Convocazione* L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno 30 giorni. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene tramite avviso (email, messaggistica o affissione in sede) inviato almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

2. *Competenze Obbligatorie* L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- A. Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo);
- B. Approvazione del bilancio di esercizio;
- C. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- D. Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- E. Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e del Regolamento del Fondo Mutualistico;
- F. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- G. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

3. *Quorum e Deliberazioni*

Assemblea Ordinaria: In prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione (che non può tenersi nello stesso giorno della prima) è valida qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti.

Assemblea Straordinaria: Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

4. *Modalità di Voto* Ciascun socio ha diritto a un voto. Sono ammesse deleghe scritte ad altri soci (massimo 3 deleghe per ogni socio). È ammessa la partecipazione all'assemblea e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo e presidente

Il consiglio direttivo è composto da minimo 3 membri massimo 5,

Su mandato dell'Assemblea dei Soci effettivi amministra l'Associazione, ratifica i membri della Commissione Mutualistica definiti dall'Assemblea dei soci, gestisce il Fondo Mutualistico o ne affida con delibera la gestione. Dura in carica 3 anni, è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei presenti. Dura in carica 3 anni e può essere rimosso su sua richiesta sottoposta al Consiglio Direttivo (2 voti favorevoli su 3 o 3 voti favorevoli su 4 o 4 voti favorevoli su 5) o dall'Assemblea dei soci.

Art. 9-bis - Organo di Controllo e Revisione Legale Al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, o un Revisore legale dei conti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione."

Articolo 10 - Bilancio e Libri Obbligatori

1. *Esercizio Finanziario* L'esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile (o entro il 30 giugno in casi eccezionali motivati).

2. *Bilancio e Rendicontazione* Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli ministeriali previsti dal Codice del Terzo Settore. Per ogni raccolta fondi pubblica effettuata, l'Associazione deve inserire nel bilancio un apposito rendiconto, dal quale risultino, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative.

3. *Libri Sociali Obbligatori* L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati;
- Registro dei Volontari numerato e bollato nelle forme di legge o tenuto in modalità telematica secondo la normativa vigente;
- Libro dei Verbali delle Assemblee;
- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo (e di eventuali altri organi collegiali).

4. *Diritto di Esame dei Libri* I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà consentire la consultazione presso la sede sociale entro 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 11 - Volontariato e Rimborsi Spese

Natura dell'attività: L'attività dei volontari è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di mutualismo e solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

Assicurazione e Registro: Tutti i volontari (sia stabili che occasionali) sono iscritti nel registro dei volontari e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'Art. 18 del CTS.

Rimborsi Spese: Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. I rimborsi possono riguardare: materiali, spese di viaggio e chilometriche (secondo tabelle ACI), vitto e alloggio per missioni autorizzate e spese di formazione specifica.

Autocertificazione: Nel rispetto dei limiti di legge, il volontario può presentare un'autocertificazione per spese documentate fino a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, purché l'organo amministrativo ne abbia deliberato le tipologie di spesa ammesse e il volontario non risieda nel comune ove ha sede l'ente.

Gestione Operativa Progetti: Per progetti di medio e lungo termine, l'organo di amministrazione può assegnare ai volontari referenti un budget di spesa dedicato. La gestione di tali risorse deve avvenire nel rispetto delle procedure contabili dell'Ente e sotto la supervisione del Consiglio Direttivo, che resta l'unico responsabile della gestione finanziaria complessiva. I volontari sono tenuti alla rendicontazione analitica di ogni spesa effettuata tramite il budget assegnato. L'eventuale utilizzo di carte di credito/debito o dispositivi digitali di pagamento da parte dei soci volontari rappresenta una mera modalità tecnica di erogazione dei budget definiti.

Articolo 12 - Scioglimento e devoluzione

In caso di scioglimento, patrimonio devoluto ad altri ETS, salvo destinazione imposta per legge.

Articolo 13 - Norme finali e foro di competenza

Per quanto non previsto, si applicano CTS, Codice Civile e norme vigenti. Il foro di competenza per eventuali contestazione è Lecco.

Colle Brianza (LC) Li 19 gennaio 2026